



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 BOLOGNA

Via G. Segantini, 31 - 40133 Bologna (BO)

C.M.: BOIC812001 - C.F.: 91153220370 - C.U.: UFEVXI - Codice IPA istsc_boic812001

Tel. 051 312212 - e-mail: boic812001@istruzione.it PEC: boic812001@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic2bo.edu.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 176 E SS. DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL «SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, DA UBICARE NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI BOLOGNA»

DEFINIZIONI

1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della presente procedura di gara, disciplinata dagli artt. 130 e 176 e ss., del D. Lgs. n. 36/2023, i principali requisiti che la Concessione (come di seguito definita) dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto (come di seguito definito) da stipularsi con l’Affidatario (come di seguito definito).
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
 - a) Affidatario, Aggiudicatario o Concessionario: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il contratto in relazione al servizio in oggetto l’installazione di distributori automatici, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica;
 - b) Amministrazione Concedente, Stazione Appaltante, Istituzione Scolastica, Istituto o Scuola: il soggetto pubblico che affida il contratto all’Operatore Economico (come di seguito definito) individuato mediante la presente procedura;
 - c) Concessione o Servizio di Ristorazione o Servizio: complessivamente intesa, la prestazione di gestione del Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici da ubicare nei plessi dell’Istituto Comprensivo 2 di Bologna, oggetto di procedura;
 - d) Bando di Gara: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato e pubblicato dall’Amministrazione Concedente con le forme e le modalità previste dalla normativa;
 - e) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62-*bis* del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8, del Codice;
 - f) Canone: l’importo periodico che il Concessionario dovrà corrispondere per l’utilizzo degli spazi pubblici destinati alla gestione del Servizio da intendersi quale base di gara, oggetto di rialzo in sede di offerta tecnica del Concorrente;
 - g) Capitolato Tecnico o Capitolato: il capitolato descrittivo e prestazionale, allegato *sub 2* al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Amministrazione Concedente devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
 - h) Catalogo dei Prodotti: l’elenco dei Prodotti (come di seguito definiti) che il Concessionario metterà in distribuzione nell’ambito dell’esecuzione del Servizio, contenente l’identificazione per tipologia, marca e prezzo. Tale Catalogo dovrà essere prodotto entro n. 10 giorni dall’aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta dall’Amministrazione Concedente;
 - i) Chiavetta o Carta Magnetica: strumenti elettronici che consentono all’utente che ne sia in possesso il pagamento dei Prodotti oggetto del Servizio di distribuzione automatica, a tariffe agevolate;
 - j) Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*», come da ultimo aggiornato dal D. Lgs.209/2024;
 - k) Contratto: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;

- l) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dall'Istituzione Scolastica all'Affidatario quale momento a partire dal quale l'Affidatario dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;
- m) DGUE: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016. Il DGUE è compilato dall'Operatore Economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto, utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante, secondo l'art. 91, comma 1, del Codice;
- n) Direttore dell'Esecuzione: l'esponente dell'Amministrazione Concedente del quale il Responsabile Unico del Progetto (come di seguito definito) si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dall'Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- o) Disciplinare di Gara: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;
- p) Distributori Automatici o Distributori: le apparecchiature automatiche utilizzate per la somministrazione dei Prodotti, da installare nei plessi dell'Istituto Comprensivo 2 di Bologna, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, allegato *sub 2* al presente Disciplinare di Gara;
- q) Documento di Gara: qualsiasi documento prodotto dall'Amministrazione Concedente o al quale l'Amministrazione Concedente fa riferimento per descrivere o determinare elementi della Concessione o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- r) Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico o FVOE: fascicolo virtuale istituito presso la BDNCP di A.N.AC., in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche. In conformità alla Delibera A.N.AC. n. 262/2023, l'Amministrazione Concedente verifica il possesso dei requisiti suddetti attraverso l'utilizzo della BDNCP, accedendo al FVOE.
- s) Filiera delle imprese: i subappalti come definiti dall'art. 119, comma 2, e 188 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- t) Listino Distributori Automatici: l'elenco dei Prodotti offerti (alimenti e bevande) nell'ambito del Servizio Distributori Automatici, con i prezzi riportati per ciascun prodotto, da ribassarsi in sede di offerta economica;
- u) Offerente, Concorrente, Operatore Economico o Operatore: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione della Concessione;
- v) Offerta: complessivamente intesa, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi "Offerta Tecnica") ed economico (da qui in poi "Offerta

- Economica”), che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
- w) Piano Economico Finanziario: il documento che indica i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell’equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione e che contiene indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'Aggiudicatario intende sostenere;
 - x) Posta Elettronica Certificata (PEC): il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
 - y) Prezzi: gli importi che dovranno essere corrisposti dagli utenti per il Servizio svolto dal Concessionario, quantificati in base alla tipologia e quantità di Prodotto, quali risultanti dall’Offerta Economica presentata in gara dall’Aggiudicatario;
 - z) Prezzi Unitari sui prodotti dei Distributori Automatici: importi relativi ai singoli Prodotti offerti nell’ambito del Servizio di Distribuzione Automatica, da intendersi quale base di gara oggetto di ribasso in sede di offerta economica del Concorrente;
 - aa) Prodotti: alimenti, bevande e altri generi di conforto, che verranno distribuiti all’utenza nell’ambito del Servizio complessivamente inteso;
 - bb) Responsabile del Concessionario: l’esponente del Concessionario, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica del Concessionario stesso verso la Stazione Appaltante, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi del dirigente scolastico della scuola nella persona della Prof.ssa Baglieri Rita dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
 - cc) Responsabile del Progetto o R.U.P.: l’esponente dell’Istituto in possesso delle competenze professionali adeguate il quale, ai sensi dell’art. 15 del Codice, assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione, nonché su cui gravano tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti resta il dirigente scolastico Prof.ssa Rita Baglieri;
 - dd) Servizio di Distribuzione Automatica: il servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate nei plessi dell’Istituto Comprensivo 2 di Bologna, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico allegato *sub* 2 al presente Disciplinare di Gara;
 - ee) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all’esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L’esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario;
 - ff) Valore della Concessione: il valore complessivo della Concessione, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, nonché per le forniture accessorie a tale Servizio, ai sensi dell’art. 179 del Codice;

gg) Valori Unitari a Base d’Asta: i valori unitari posti a base della presente Procedura, consistenti nel Canone e nei Prezzi Unitari.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione

1. La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica MEPA.
2. Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (a seguire, anche solo «**Regolamento eIDAS – *Electronic Identification Authentication and Signature***» o «**Regolamento eIDAS**»), del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. «*Codice dell’amministrazione digitale*»), del D. Lgs. n. 36/2023, delle Linee guida dell’AGID.
3. La Stazione Appaltante si avvarrà della Piattaforma MEPA TRAMITE RDO EVOLUTA
4. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
5. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
6. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore Economico, da:
 - a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - b) utilizzo della Piattaforma da parte dell’Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare.
7. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
8. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento.
9. Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
10. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
11. L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’Operatore Economico.
12. La Piattaforma è normalmente accessibile da tutti gli operatori economici iscritti.

ART. 1.2 Dotazioni tecniche

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
 - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - i. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 82/05);
 - ii. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - iii. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART 1.3 – Identificazione

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
2. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.
3. L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

ART 1.4 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di

approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D. Lgs. n. 82/05 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. n. 82/05.

2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
4. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Denominazione Ufficiale: IC2 BOLOGNA;

Sede: **Via Segantini, 31**

Codice Fiscale: **91153220370**

Profilo di Committente: **stazione appaltante**

Responsabile Unico del Progetto: **Prof.ssa Rita Baglieri**

Telefono: **051312212**

Indirizzo di posta elettronica: **boic812001@istruzione.it**

PEC: **boic812001@pec.istruzione.it**

Determina a Contrarre: **prot. n. 12104 del 05.11.2025**

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

Codice AUSA:

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento *dei «Servizi di ristorazione, mediante distributori automatici, ubicati presso la sede dell'IC2 di Bologna via Segantini, 31».*
2. In particolare, il Servizio comprende le prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico, allegato *sub 2* al presente Disciplinare, e, in particolare, attiene allo svolgimento delle seguenti attività:
 - **Servizio principale:** la distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti e acqua potabile microfiltrata, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate nei plessi dell'Istituto Comprensivo 2 di Bologna, nei locali specificatamente indicati nella planimetria allegata *sub 10* al presente Disciplinare di Gara, distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti prevista indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico dei prezzi inerenti ai singoli prodotti CPV: 42933000-5;

- **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 - consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici nei plessi scolastici dell'IC2 di Bologna, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica (CPV: 42933000-5);
 - la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto (CPV: 42933000-5);
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività (CPV: 42933000-5).
- 3. Per l'espletamento del Servizio di Distribuzione Automatica, contestualmente al loro affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali, ubicati al livello primo piano dell'edificio di via Segantini,31, piano terra per il plesso Zanotti/De Vigri, piano terra per il plesso Albertazzi, dietro il pagamento di un Canone periodico, come dettagliatamente indicati negli artt. 5 e ss. del Capitolato, allegato *sub 2* al presente Disciplinare di Gara.
- 4. Si rinvia all'art. 6 del Capitolato Tecnico, allegato *sub 2* al presente Disciplinare di Gara, per quanto riguarda la definizione delle modalità di determinazione, ripartizione e versamento di tale Canone.
- 5. La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio tramite distributori automatici è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.
- 6. La gestione del Servizio di distributori automatici, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico, allegato *sub 2* al presente Disciplinare di Gara.
- 7. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.
- 8. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei Prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.
- 9. Il Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici andrà a beneficio dei soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto, in numero presuntivo di circa 1.100 unità, come meglio precisato nell'art. 4 del Capitolato Tecnico allegato *sub 2* e al presente Disciplinare di Gara.
- 10. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare rispettivamente *sub 2* e *sub 1*.
- 11. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57, comma 2, del Codice, il Capitolato tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- 12. Il Servizio sarà affidato in Concessione, ai sensi dell'art. 176 e ss. del Codice, mediante il ricorso ad una procedura aperta, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 130 e dall'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice.
- 13. la Stazione Appaltante stipulerà apposita convenzione con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento del Servizio oggetto della Concessione.

14. Il luogo di svolgimento del Servizio è ubicato in **Bologna**, nei plessi dell’Istituto Comprensivo 2 – Codice NUTS **ITD55**.
15. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 189 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

ART. 4 – IMPORTI A BASE DI GARA

1. Ai sensi dell’art. 179 del Codice, il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, per un **importo complessivo presunto pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), IVA esclusa e al netto degli oneri di sicurezza**.
2. Il Valore della Concessione, è stato determinato sulla base del fatturato fatto dal precedente concessionario per tre anni.
3. L’importo dei Servizi Accessori, che rimarrà a carico del Concessionario, è presuntivamente stimato in complessivi **€ zero (euro zero), IVA esclusa** e al netto degli oneri di sicurezza.
4. In sede di Offerta Economica i Concorrenti dovranno indicare altresì il prezzo praticato sui prodotti, già ribassati, anche in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, qualora sia prevista una tariffa agevolata per il pagamento mediante tali strumenti.
5. Il Concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato dagli utenti mediante il pagamento dei Prezzi relativi ai Prodotti acquistati.
6. Non saranno ammesse:
 - offerte in diminuzione rispetto al Canone mensile posto a base di gara
 - offerte in aumento rispetto ai Prezzi Unitari posti a base di gara
7. Il canone, che verrà determinato in base ad offerta tecnica del concessionario, deve intendersi **comprensivo del corrispettivo per l’occupazione dello spazio pubblico in uso e degli importi relativi alla custodia dei locali (servizi di pulizia e vigilanza) “e delle utenze (fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua)”**.
8. Ai fini della determinazione e ripartizione del Canone occorre tenere presente le eventuali indicazioni che potrebbero essere state fornite dai rispettivi Enti locali territorialmente competenti (a titolo esemplificativo, mediante **delibera dell’Ente locale/protocollo tra Ente locale e Istituzione Scolastica ovvero mediante regolamento del Consiglio d’Istituto**).
9. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza della presente Concessione, non soggetti a ribasso, sono pari a **€ 0 (euro zero)**, IVA esclusa come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato *sub* 9 al presente Disciplinare.
10. È comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
11. Il contratto collettivo applicato è/i contratti collettivi applicati sono quelli che verranno indicati dal fornitore al momento di presentazione delle offerte.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di anni 5 a partire dalla data di aggiudicazione. *Ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata della concessione è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionario. Per le concessioni ultra-quinquennali, la durata massima non può essere superiore al periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il Concessionario recuperi gli investimenti effettuati, insieme con un ritorno sul capitale investito.*
2. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al relativo Capitolato.
3. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

1. La revisione dei prezzi avverrà con le forme e le modalità previste dello Schema di Contratto allegato.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli Operatori Economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'Allegato I.1 al Codice, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e previa registrazione presso il Sistema.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice alle proprie consorziate non costituisce subappalto.
5. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
6. Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui l'Istituzione scolastica accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:
 - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazioni di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel proseguito, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipazioni all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
7. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
 8. Ai sensi dell’art. 68, comma 20, del Codice, le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
 9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
 10. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.
 11. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
 12. Ai sensi del comma 7, ultimo periodo dell’art. 67 del Codice, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
 13. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

14. L'offerta degli operatori raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, del subappaltatore e dei fornitori.

ART. 8 – REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Gli Operatori Economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
2. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE.
3. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.
4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dalle consorziate indicate quali esecutrici, nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 3, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 96, commi 2 a 6, del Codice, un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e discali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
6. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente l'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
7. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
8. Sono considerate misure sufficienti (i) il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, (ii) la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative, e (iii) l'adozione di provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a provenire ulteriori reati o illeciti.
9. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.
10. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
11. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione.
12. Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21, del D. Lgs. n.

39/2013, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

13. A pena di esclusione dalla presente procedura di gara, gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento di presentazione dell’offerta, dovranno inserire nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, con l’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
14. La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, dell’Allegato II.3, del Codice:
 - pubblicherà tale rapporto sul sito sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. A tal fine l’Operatore Economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (ad esempio, dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
 - procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato dall’art. 1, comma 9, dell’Allegato II.3, del Codice, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del rapporto.
15. In caso di RTI/consorzi ordinari o di consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006.
16. Gli Operatori Economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l’assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.
17. Sono esclusi dalla presente procedura gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno ommesso di produrre alla Stazione Appaltante la relazione di cui all’articolo 1, comma 2, dell’Allegato II.3, del Codice, riferita ad un precedente contratto d’appalto dallo stesso stipulato.

ART. 9 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale mediante la consultazione del FVOE, di cui all’art. 24 del Codice e alla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023, nonché mediante la

consultazione degli altri documenti allegati dall’Operatore Economico, e tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’art. 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema FVOE, sarà tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizio di Registrazione e Profilazione Utente), secondo le istruzioni ivi contenute.
4. L’Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste a comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
5. Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del Codice, l’Operatore Economico, in sede di Schema di dichiarazione integrativa (allegato 4 al presente Disciplinare), presta il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel FVOE, al fine di consentire all’Istituto la verifica circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo.
6. Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’acquisizione dei dati e la relativa verifica sono svolte con le modalità previste dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 445/2000.
7. Ai fini dell’affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 100 del Codice:
 - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - c) adeguate capacità tecniche e professionali.

ART. 9.1 – Requisiti di idoneità professionale

1. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui all’art. 9, comma 8, lettera a)**, del presente Disciplinare, i Concorrenti, se di cittadinanza italiana o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno:
 - a. essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
2. Il Concorrente di Stato Membro non residente in Italia, ai sensi del d.P.R. n. 2000, n. 445, deve dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.
3. Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 9.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui all’art. 9, comma 8, lettera b)**, del presente Disciplinare, i Concorrenti dovranno possedere un **fatturato globale di impresa maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di pubblicazione del Bando di gara, almeno pari a:**
 - **100.000 euro IVA esclusa.**
2. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli Operatori Economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
3. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
 4. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, si precisa che tali valori sono richiesti al fine di valutare e dunque garantire la solidità economica e finanziaria dell’Operatore che sarà individuato per svolgere il Servizio oggetto della presente gara. Tale Servizio richiede una particolare attenzione per la complessità e varietà di prestazioni richieste, le quali devono garantire *standard* di qualità adeguati alla rilevanza degli interessi coinvolti nell’affidamento e alla tipologia di utenza a cui le stesse sono dirette.

ART. 10 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI

1. Il Concorrente, singolo o associato di cui all’articolo 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 9 e/o per migliorare l’offerta.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del Concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del Concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
3. Ai sensi dell’art. 104, comma 12, del Codice, nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l’impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante potrà comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, non inferiore a 10 (dieci) giorni.
4. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
6. Il Concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’Istituzione scolastica in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara.

7. Non è consentito l’avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
8. Il concorrente trasmette il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente, nelle seguenti modalità:
 - nella busta amministrativa in caso di avalimento volto a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 7;
 - nella busta tecnica (vedi successivo par. [...]), in caso di avalimento volto a migliorare l’offerta.
9. L’ausiliario deve:
 - a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinente;
 - b) impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.
10. Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
11. Il contratto di avalimento di cui al precedente punto, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) le risorse tecniche messe a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avalimento;
 - c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria;
 - d) la precisazione se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
14. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.
15. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l’avalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all’A.N.AC. il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’art. 96, comma 15, del Codice. L’Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione della gara. La sostituzione può essere

effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del Concorrente.

ART. 11 – SUBAPPALTO

1. Il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

ART. 12 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 106, del Codice, l'offerta a pena di **esclusione** da una **garanzia provvisoria**, pari al *2% del valore complessivo della procedura*, e precisamente di importo pari ad **€ 1.100,00**. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione nonché la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
4. La fideiussione può essere rilasciata:
 - a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie> al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati

6. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
7. La garanzia fideiussoria deve:
- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di Appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
 - essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) e d), del Codice, al solo consorzio;
 - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze [N.B. nelle more dell'adozione del citato decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193];
 - avere validità non inferiore a [...] giorni [almeno 180 gg. – ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta] dalla data di presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
9. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo i termini di seguito elencati:
- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ove almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
 - b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
 - c) riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

4. Per fruire di dette riduzioni il Concorrente dichiara nella documentazione amministrativa il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
5. È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti, nella loro integrità, prima della presentazione dell'offerta.
6. **Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13 – SOPRALLUOGO

1. Ciascun Concorrente avrà la facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi.
2. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.
3. Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni concordati precedentemente con il dsga dott. Giovanni Andrea Salierno.
4. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'Operatore Economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
5. A dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo viene rilasciato dall'Istituto un apposito attestato indicante il nominativo dell'operatore economico e il giorno dell'avvenuto sopralluogo.
6. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più Concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli Operatori Economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.
9. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'Operatore Economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 14 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.AC.

1. I Concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. per l'importo dovuto secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. come pubblicato al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
2. La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
3. La mancata presentazione della ricevuta, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

4. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante dichiara l’offerta inammissibile ed **esclude** il Concorrente dalla procedura di gara.

ART. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del Concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
 - a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - c) la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 - d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
 - e) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al precedente articolo 12 del presente disciplinare;
 - f) è sanabile l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
 - g) sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i Concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 D. Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
 - h) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 12 del presente disciplinare.
3. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al Concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

4. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura.
5. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
6. La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall’Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

ART. 16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L’offerta e tutta la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate **esclusivamente** per via telematica attraverso la Piattaforma MEPA.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. L’offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.
6. L’Offerta dovrà pervenire, attraverso la Piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio **indicato in piattaforma, a pena di inammissibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
7. Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
8. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
9. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al sub-paragrafo 1.1.
10. Ogni Operatore Economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima consentito dalla piattaforma MEPA per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.
11. I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato digitale.

ART. 16.1 – Regole per la presentazione dell’offerta

1. Fermo restando le indicazioni riportate in precedenza di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’Offerta nella Piattaforma MEPA.
2. L’“offerta” è composta da:

A – Documentazione amministrativa**B – Offerta tecnica****C – Offerta economica**

3. L’Operatore Economico ha la facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
4. Si precisa inoltre che:
 - l’offerta è vincolante per il Concorrente
 - con la trasmissione dell’offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
5. Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 58, comma 5 del Codice ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata
6. La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
7. Il Concorrente che intende partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori Economici riuniti o consorziati.
8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
9. L’offerta vincola il Concorrente per 180 GIORNI dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
10. Il Concorrente dovrà produrre la documentazione nella Piattaforma.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**17.1 – Dichiarazione integrativa al DGUE e contestuali dichiarazioni di impegno**

1. Ciascun operatore è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nell’Allegato (Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
2. Il documento deve essere presentato:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti, consorzio ordinario di Concorrenti, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare la propria autodichiarazione;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi di cooperative e consorzi artigiani, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;
 - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.

17.2 – Documentazione in caso di avalimento

1. Per ciascuna ausiliaria, il Concorrente allega:
 - il DGUE dell'ausiliaria;
 - l'Allegato (Dichiarazione integrativa al DGUE e contestuali dichiarazioni di impegno), firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, nei termini di cui al precedente sub-paragrafo A.2, punto 3, del presente Disciplinare;
 - Dichiarazione di avalimento di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, resa preferibilmente nell'ambito del modello dell'Allegato (Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno);
 - Contratto di avalimento, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il Concorrente e l'impresa ausiliaria.

17.3 – Documentazione a corredo

1. Il Concorrente allega:
 - a) copia della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.;
 - b) copia del documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice;
Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme alla certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
 - c) "Progetto di assorbimento" del personale che illustri le concrete modalità con cui si intende dare applicazione alla clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice;
 - d) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile e relativa documentazione complementare.

18 – OFFERTA TECNICA

1. La "**Busta B – Offerta Tecnica**" dovrà contenere **a pena di esclusione**:
 - una **Relazione Tecnica**, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato, allegato *sub 2 e 2 bis* al presente Disciplinare e che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 15, comma 5, del presente Disciplinare di Gara, in modo chiaro e conciso. Eventuali allegati tecnici, *brochure* o altra documentazione di tipo dimostrativo non saranno oggetto di valutazione.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'Operatore Economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il Concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella "Busta B" sia disponibile esclusivamente in lingua

diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo.

La Documentazione contenuta nella Busta “B” non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

19 – OFFERTA ECONOMICA

1. L’Operatore Economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità previste dalla piattaforma.
2. La **“Busta C – Offerta Economica”** dovrà contenere **a pena di esclusione:**
 - **l’indicazione dell’Offerta Economica**, redatta preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegata *sub* 6 al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore Economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti *form*;
3. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 18, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a) Il prezzo da applicare sui prodotti indicati con valori riportati sul Listino Distributori Automatici.
4. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.
5. I valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.
6. In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
7. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ad uno o più dei Prezzi Unitari a base d’asta, a pena di esclusione.
8. Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.
9. Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili le Offerte rispetto alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto ai Prezzi Unitari a base d’asta.

ART. 20 – Criterio di aggiudicazione

1. La Concessione sarà aggiudicata **mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. a), del Codice.

▪ **CRITERI DI VALUTAZIONE:**
Offerta tecnica: punteggio massimo punti 70

1	Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 – attestato Definitivo	Sarà assegnato un punteggio di 10 punti per il possesso della certificazione:	TOT. punti 10
2	Servizi presso istituti scolastici e/o ditte. Elencare i contratti in vigore alla data del bando.	Servizi in altre Scuole: fino a 10 = punti 4 tra 10 e 20 = punti 5 oltre 20 =punti 6 2. Amm.ni Pubbliche: fino a 20 = punti 2 3. Ditte: fino a 20 = punti 2	TOT.PUNTI 10
3	Tipologia di tutti i distributori e anno di fabbricazione. Punteggio attribuito per anno di fabbricazione	Distributori al primo utilizzo fabbricati nel 2024-2025 = 10 punti Anno 2023 = punti 5 Anno di produzione precedente al 2023 = punti 0	TOT. PUNTI 10
4	Disponibilità e tipo di servizio offerto	Punti max 10 così ripartiti: • Ricarica e pulizia dei distributori fatta almeno due volte al giorno: Punti 10 • Ricarica e pulizia dei distributori fatta almeno una volta al giorno: Punti 5 • Ricarica e pulizia dei distributori fatta almeno DUE volte la settimana: punti 0.	TOT.PUNTI 10
5	Eventuale contributo ANNUALE dato alla scuola utilizzato per il miglioramento dell’offerta formativa	all’offerta massima saranno attribuiti 20 punti distribuiti come segue: • per un importo superiore a 5.000 euro punti 20 • per un importo da 3.000 a 5.000 euro punti 10 • per un importo da 1.000 a 3.000 euro punti 5 • per un importo inferiore a 1.000 punti 0	TOT. PUNTI 20
6	A. varietà dei prodotti offerti	Punti max 10 Verrà considerato la possibilità di integrare l’offerta con prodotti biologici, frutta e verdura, prodotti per celiaci dando punti 10 alla ditta con maggior numero di prodotti e offerte e 5 punti alla ditta con minor numero di prodotti e marche non conosciute, ma con prodotti per celiaci e punti 5 per offerte conformi alle richieste	TOT. PUNTI 10

OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

Per l’offerta economica si procederà a calcolare i punteggi nel seguente modo:

- Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte che avranno offerto il minor prezzo medio, sulla media così calcolata si va ad identificare l’offerta più bassa a cui viene assegnato il punteggio più alto e via via a seguire si procede ad individuare il punteggio delle offerte più alte

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	70
Offerta Economica (PE)	30
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	100

- per il Servizio di Distribuzione Automatica

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	PUNT. MAX
1	PREZZO MEDIO APPLICATO SUI SEGUENTI PRODOTTI	30
2		
3		
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO		30

Bevande a base di caffè o similari ed altre bevande calde	Volume	Prezzo medio applicato
Caffè espresso	0,55/0,65	
Cappuccino	Latte da 0,55/0,65	
Cioccolata	0,85/0,95	
Caffè al Ginseng	0,40/0,65	
Tè al limone	0,95/1,05	
Caffè d’orzo	0,40/0,70	
Acqua naturale e frizzante	Contenuto minimo 0,50	
Bibite in lattina	Da 66 cl	
Succhi di frutta	Da 50 cl	
Yogurt	Da 50 cl	
Brioche		
Tramezzini		
Snacks		
Focacce		
SOMMA DEI PREZZI APPLICATI		

2. Per quanto riguarda il Servizio di Distribuzione Automatica il “Punteggio Economico” sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$PE_i = P_{i1} + P_{i2} + P_{i3}$$

Dove:

PEi: punteggio economico dell’Operatore i-esimo;

Pi1: punteggio assegnato all’Operatore i-esimo per il primo prodotto

Pi2: punteggio assegnato all’Operatore i-esimo per il secondo prodotto;

Pi3: punteggio assegnato all’Operatore i-esimo per il terzo prodotto

.....

ART. 21 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

ART. 21.1 – Nomina commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice.
3. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
4. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
5. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ART. 21.2 – Avvio operazioni di gara ed inversione procedimentale

1. La prima sessione ha luogo nella data indicata in piattaforma MEPA.
2. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche.
3. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 21.3 – Verifica documentazione amministrativa

1. Il RUP procede, nella prima seduta pubblica, operando attraverso la Piattaforma, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della completezza delle medesime. La tempestività e la completezza delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle

offerte stesse, in quanto le eventuali offerte intempestive e/o incomplete (ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non vengono accettate dal Sistema medesimo e dunque non risulteranno presenti;

- apertura virtuale, attraverso il Sistema, delle offerte presentate e accesso alla sola area di ciascuna di esse contenente la “*Documentazione amministrativa*”. Le Offerte tecniche e Le Offerte economiche restano segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non è visibile né alla Stazione Appaltante, né ai Concorrenti, né a terzi.

3. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli Concorrenti ammessi.
4. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 21.4 – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

1. La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai Concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
2. *La commissione giudicatrice* procede all’apertura delle offerte presentate.
3. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai Concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
4. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
5. La commissione giudicatrice rende visibile ai Concorrenti:
 - a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - b) le eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti.
6. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli Concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
7. La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
8. Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui prodotti offerti.
9. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dalla Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il Concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste dalla Piattaforma.
10. La commissione giudicatrice rende visibile ai Concorrenti i prezzi offerti.
11. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.
12. L’offerta è esclusa in caso di:
 - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All’esito della chiusura delle operazioni di gara, il RUP presenta alla Stazione Appaltante, per l’approvazione, tutti gli atti della gara e la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala *secondo quanto previsto dal codice dei contratti*.
2. Ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.
3. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:
 - l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’Aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10;
 - l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
4. Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede rispetto al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. È facoltà della Stazione Appaltante estendere tali verifiche, contestualmente, anche al secondo in graduatoria.
5. L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria. L’Appalto viene aggiudicato, quindi, previa verifica del possesso dei requisiti, al secondo graduato.
6. Nell’ipotesi in cui l’Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’Appalto viene aggiudicato scorrendo la graduatoria.
7. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
8. L’offerta dell’Aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
9. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante.
10. Ai sensi dell’art. 17, comma 8 del Codice, l’esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono ragioni d’urgenza di cui all’art. 17, comma 9, del Codice.
11. È sempre autorizzata, l’esecuzione del contratto in via di urgenza, nei modi previsti dalla legge.
12. Prima della stipula del contratto l’Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;

- e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
13. La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.
 14. All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
 15. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
 16. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
 17. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
 18. L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

ART. 23 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del D.L. n. 187/2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituzione Scolastica che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. Il Concessionario deve comunicare alla Stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

7. In particolare, il Concessionario si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia verso l'Amministrazione Concedente che verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG);
 - f. a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
8. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative alla presente Concessione di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
10. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del

Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 24 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI ALLA PRESENTE CONCESSIONE E IN QUELLI DELLA FILIERA

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, il Concessionario:
 - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
 - b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della L. n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituzione Scolastica e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è istituto comprensivo n. 2 di Bologna;
 - b) il Responsabile della Protezione dei dati è la ditta Privacy Control , e-mail info@privacycontrol.it
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - i) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - j) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - l) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all'esecuzione del contratto e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

ART. 26 - DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di contratti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. 1 – **Capitolato Tecnico;**
 - All. 2 – **Schema di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;**
 - All. 3 – **Schema di autodichiarazione possesso requisiti.**
 - All. 4 – **Schema di Contratto;**
3. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
4. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
5. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico e firmate digitalmente, saranno pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana all'interno della Piattaforma sopra citata nella medesima sezione riservata ai chiarimenti. Si invitano, pertanto, i Concorrenti a visionare costantemente tale sezione, restando l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei Concorrenti stessi.
6. Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il Concessionario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforme, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Baglieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993